

n. 45/2022 V.G.



La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Passarelli

Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon

Consigliere relatore

dott. Luca Marani

Consigliere

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28 aprile 2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento promosso da:

da

Tussetto Raffaele (c.f.: TSSRFL72M27L736F), **Semenzato Tomas** (c.f.: SMNTMS71S24L736E), rappresentati e difesi dall'avv. Dario Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia, via Francesco Grimani n.1

contro

Fallimento Busofonia s.n.c. di Tussetto Raffaele e Semenzato Tomas e dei soci illimitatamente responsabili Raffaele Tussetto e Tomas Semenzato (n.93/2019) in persona del Curatore

e nei confronti di

I.N.P.S. (c.f.: 80078750587) rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente

Oggetto: Reclamo ex art.26 L.F. avverso il decreto n.294/2022 del 17 gennaio 2022, di *rigetto dell'esdebitazione* di Tussetto Raffaele e Semenzato Tomas emesso dal Tribunale di Venezia il 13 gennaio 2022

Ragioni della decisione

Tussetto Raffaele e Semenzato Tomas, già soci illimitatamente responsabili di Busofonia s.n.c. di Tussetto Raffaele & Semenzato Tomas, dichiarati falliti in estensione alla società con sentenza n.101/2019 del 26 luglio 2019 del Tribunale di Venezia, hanno proposto reclamo avverso il decreto di rigetto dell'esdebitazione emesso dallo stesso Tribunale il 13 gennaio 2022.

La motivazione di rigetto si incentra sul rilievo che l'attivo realizzato ha consentito di soddisfare solo una minima parte del credito ammesso al passivo della società, nella misura dello 0,79%, percentuale che il primo Giudice ha definito come "irrisoria" e dunque inidonea a integrare il requisito oggettivo dall'art. 142, comma 2, L.F..

A sostegno del reclamo Tussetto e Semenzato assumono l'erronea valutazione dei requisiti previsti per l'esdebitazione, anche alla luce della sopravveniente normativa in materia di crisi di impresa, che non fa alcun riferimento ad una soglia minima di pagamento dei creditori concorsuali, prevedendo esclusivamente requisiti di "buona condotta" nella gestione aziendale e nella collaborazione con il curatore nella fase concorsuale.

Il Fallimento, in persona del Curatore, non si è costituito; si è costituito invece I.N.P.S. insistendo per il rigetto del reclamo, evidenziando che anche dinanzi al Tribunale di Venezia si era opposto all'accoglimento dell'esdebitazione per difetto del presupposto oggettivo.

La Corte d'appello ha riservato la decisione all'esito dell'udienza del 28 aprile 2022.

Il reclamo è infondato.

A norma dell'art.142, comma 2. L.F. *“L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.”*.

La giurisprudenza sia di legittimità (cfr. Cass. Sez. U.18.11.2011, n. 24215, confermata, inter alia, da Cass., 27 marzo 2018, n. 7550 e da Cass. 11 giugno 2021 n. 16564) che di merito ha precisato che affinché ricorra il presupposto in esame non è necessario che tutti i creditori abbiano ricevuto un pagamento ancorché parziale bensì è sufficiente che almeno alcuni di essi abbiano ottenuto una qualche soddisfazione purché in misura non irrisoria (secondo una valutazione da condursi in relazione alla complessiva quantità e composizione del ceto creditorio).

Correttamente, pertanto, il Tribunale, con la decisione impugnata, ha ritenuto che nel caso in esame la percentuale di pagamento dei creditori sociali (0,790%) non giustificasse la concessione del beneficio richiesto, risultando oggettivamente insignificante alla stregua del criterio enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Né è pertinente il richiamo svolto dai reclamanti all'art.280 del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Di recente, con la sentenza del 10 marzo 2022, n.7775, la Suprema Corte ha chiarito che il D.Lgs. n. 14 del 2019, contenente il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (destinato a sostituire la legge fallimentare), entrerà in vigore il 16 maggio 2022 [la data di entrata in vigore è poi stata posticipata al 15 luglio 2022] e le disposizioni recanti la disciplina dell'esdebitazione (artt. 278-281) non rientrano fra quelle aventi diversa (e anteriore) data di entrata in vigore.

La Cassazione ha inoltre affermato che le citate disposizioni del codice della crisi d'impresa non sono utilmente invocabili in funzione dell'interpretazione del contenuto precettivo dell'art.142, comma 2, L.F. sul semplice rilievo che il Giudice, in funzione dell'interpretazione di una norma di legge vigente, non può trarre argomento alcuno dai contenuti di altra disposizione di legge non ancora in vigore per espressa volontà

del legislatore e suscettibile (come l'esperienza insegna) di ulteriori modificazioni da parte dello stesso legislatore.

In precedenza le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio: “Il C.c.i.i. è testo in generale non applicabile - per scelta del legislatore - alle procedure.. aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (art. 390, comma 1, C.c.i.i.), e la pretesa di rinvenire in esso norme destinate a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare potrebbe essere ammessa se (e solo se) si potesse configurare - nello specifico segmento - un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro" (Cass., Sez. U., n. 12476 del 24/06/2020; richiamata da Cass. Sez. U., n.8504/2021).

Osserva il Collegio che, peraltro, quanto richiesto dai reclamanti potrebbe conseguire solo in forza di una vera e propria inammissibile abrogazione di fatto del presupposto oggettivo dell'esdebitazione previsto dall'art.142, comma 2 L.F..

Pertanto, per quanto sopra esposto, ed in considerazione di quanto previsto dall'art.390 del codice della crisi in punto disciplina transitoria, risulta superfluo esaminare la richiesta di rinvio del presente procedimento, in attesa della dichiarazione di estinzione dei reati di cui agli artt.474 e 648 c.p..

Il rigetto del reclamo comporta la conferma del decreto di rigetto dell'esdebitazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate come in dispositivo in favore della parte costituita (I.N.P.S.), sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della bassa complessità del giudizio e dell'assenza di fase istruttoria.

P. Q. M.

La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.45/2022, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- condanna Tussetto Raffaele e Semenzato Tomas alla rifusione in favore dell'I.N.P.S delle spese processuali che liquida, per il presente procedimento di

reclamo, in euro 1.655,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Tussetto Raffaele e Semenzato Tomas.

Venezia, 28 aprile 2022

Il Presidente

dott.ssa Caterina Passarelli

Il Consigliere estensore

dott.ssa Gabriella Zanon